



# Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

---

IX LEGISLATURA

-

ATTI CONSILIARI

-

PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

---

## CONSIGLIO REGIONALE

GM/MB

N. 205 – A.BIS

### RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo, ordinamento della comunicazione)

(Relatore di minoranza **MOLINARO**)

sul

### DISEGNO DI LEGGE

<<Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena>>

Presentato dalla Giunta regionale  
Il 28 settembre 2006

---

**Presentata alla Presidenza il 31 luglio 2007**

---

Signor Presidente, egregi colleghi,

la pluralità delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia costituisce uno dei fondamenti ancora attuali della autonomia differenziata della Regione e rappresenta una ricchezza nello scenario europeo, dove quasi 50 milioni di persone parlano anche lingue diverse da quella ufficiale. In questo contesto va collocata l'azione di tutela della minoranza linguistica slovena che la Regione si propone con il disegno di legge n. 205 che, pertanto, non riguarda solo il ristretto ambito del territorio ove le misure di tutela trovano applicazione ma l'intera comunità regionale, essendo la questione tra quelle fondative del suo attuale ordinamento istituzionale.

La Regione è chiamata, in quanto componente della Repubblica, ad attuare un principio costituzionale, nell'ambito dei limiti delineati dalla legislazione statale (legge 15 dicembre 1999 n. 482, legge 23 febbraio 2001 n. 38 e decreto legislativo 12 settembre 2002 n. 223).

A tale quadro normativo va, pertanto, preliminarmente rapportato il contenuto della normativa in fieri per la minoranza linguistica slovena che, diversamente dalle altre minoranze linguistiche presenti nel territorio regionale, la friulana e la germanofona, trova già nelle norme statali la definizione di interventi specifici.

Un compito, quindi, da assolvere con realismo ed equilibrio, ponendo attenzione a ciò che oggi la minoranza slovena è nelle Province di Trieste, Gorizia e Udine, e non alla rappresentazione interessata che di essa fanno gli addetti ai lavori. Con l'obiettivo, beninteso, non di abbassare il livello di tutela, ma di assicurare lo stesso con azioni ed interventi davvero attuabili, senza quegli eccessi, che provocano solo ulteriori divisioni nelle comunità locali, poiché essi vengono vissuti come "ingiustificati privilegi".

Alcuni contenuti del disegno di legge n. 205, purtroppo, forse per un mai definitivamente superato ideologismo, avevano tali caratteristiche. Il lavoro in Commissione, anche alla luce delle significative audizioni svolte, ha consentito di modificare talune previsioni, anche se ancora molto resta da fare. Da subito va rimossa una giustificazione che rischia di inficiare l'intero assetto normativo, ovvero la giustificazione delle misure di tutela con la possibilità di ottenere risorse finanziarie aggiuntive da parte di quelle comunità locali. Le risorse statali, e quelle future regionali devono, essere utilizzate in quei territori ove la minoranza è storicamente radicata, per le finalità di tutela e non come compensazione di mancati interventi per lo sviluppo socio-economico.

Premesso quanto sopra sono da individuarsi nel testo approvato dalla Commissione, con il voto contrario dell'UDC, le seguenti principali censure:

- a) Ambito territoriale di applicazione – mancato riconoscimento comunità linguistiche specifiche

La individuazione della parte del territorio regionale in cui trovano applicazione le norme in favore della minoranza slovena e come le stesse vengono applicate costituisce l'architrave dell'intera azione di tutela anche se, in gran parte esula, dalle potestà regionali e, quindi, dal progetto di legge.

Il Comitato istituzionale paritetico, infatti, cui compete la determinazione di tale ambito, il 15 giugno 2007 u.s. ha formulato l'elenco dei 32 Comuni da inserire nel territorio di tutela ed inviato lo stesso al Dipartimento degli Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la approvazione da parte di quest'ultimo. L'atto che fa seguito ad una

individuazione precedente non approvata dal Governo, conferma, argomentando, i contenuti della stessa.

Per quanto rileva in questa sede e per le questioni che sono emerse nel corso degli anni si osserva che *“il territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente”* andrebbe attualizzato, realisticamente, evitando qualsiasi azione di *“slovenizzazione”* fuori luogo, avendo a riferimento i parlanti, a prescindere dal loro dato quantitativo, e non la mera sede di istituzioni associative riferite alla minoranza slovena, come è stato sostenuto dal Comitato. Peraltro per un principio di pari trattamento tra le lingue minoritarie, atteso che per la lingua friulana nel progetto di legge in corso si intende inserire una procedura di ridelimitazione, parimenti si dovrebbe prevedere per la minoranza slovena, almeno con una procedura di eventuale promozione di quanto previsto dall'art. 25, comma 1 della legge 38/2001, che consente un tanto.

In tale contesto è da collocarsi anche un puntuale riconoscimento ai fini della tutela e valorizzazione per quelle comunità linguistiche della Provincia di Udine che, pur appartenenti al ceppo linguistico slavo, hanno assunto nel corso del tempo una valenza specifica con una espressione linguistica diversa dallo sloveno e con cultura e tradizioni proprie.

Per la comunità linguistica della Val Resia è necessario un riconoscimento espresso che salvaguardi l'espressione linguistica e la cultura ad essa correlata in quanto non semplicisticamente riconducibile a *“parlata locale e dialettale”* (art. 2 comma 3). Va peraltro precisato che già nell'attuazione delle azioni di sostegno all'intervento linguistico nelle scuole, l'Amministrazione regionale considera tale specificità.

Per le comunità slavofone delle valli del Natisone e del Torre, invece, vanno quantomeno individuate misure di tutela appropriate correlate, in particolare, alla valorizzazione della cultura locale.

b) Assetto istituzionale – confusione voluta tra i ruoli del governo regionale e delle associazioni di riferimento

L'art. 16 della legge 38/2001, comma 1, recita *“La Regione Friuli Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, promosse e svolte dalla minoranza slovena. A tal fine, la Regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena...”*

Muovendo da tale previsione, ampiamente condivisibile, con il progetto di legge si prevede, invece, una enfattizzazione fuori luogo del momento associativo, con il chiaro intendimento di ricondurre allo stesso ogni decisione relativa alla minoranza. Una sorta di “governo parallelo” rispetto a quello delle istituzioni democratiche preposte alla cura e agli interessi di tutta la comunità regionale.

Ciò che sino ad oggi costituiva previsione parziale, come la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistico slovena, è collocato in un sistema, autoreferenziale e, di fatto, chiuso con intuibili limitazioni ai principi del pluralismo istituzionale e della trasparenza delle azioni.

Si istituisce un albo delle organizzazioni ed enti della minoranza (art. 5) con l’inserimento di soggetti non pertinenti (comma 2, lettera f) e l’inserimento automatico di organizzazioni sindacali e di categoria (comma 7).

Si istituiscono (art. 6) le associazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena, con requisiti talmente stringenti (comma 2) che, di fatto, non consentiranno a nessuna associazione di ottenere tale qualificazione, oltre alle due già operanti e riconosciute in via transitoria (art. 23, comma 2) la Unione Culturale Economica Slovena (SKZ) e la Confederazione delle organizzazioni slovene (SSO).

Un intendimento ben evidente nella stesura originale del disegno di legge della Giunta regionale che non prevedeva la procedura di riconoscimento per nuove associazioni di riferimento (comma 4) e, addirittura, subordinava il riconoscimento potenziale di nuove associazioni di riferimento solo su conforme parere (comma 3) della Commissione consultiva, formata in maggioranza da esponenti designati dalle associazioni di riferimento già riconosciute. Una "blindatura" di tali soggetti esponenziali per assicurare il monopolio agli stessi che è l'opposto del normale pluralismo che dovrebbe caratterizzare la democrazia contemporanea.

Si è ridisciplinata la Commissione regionale consultiva per la minoranza slovena (art. 7) organo formalmente di consulenza generale per tutte le questioni e problematiche relative alla minoranza linguistica ma, di fatto, di governo vero, dal momento che nessuna Giunta regionale, ieri di centro-destra, oggi di centro-sinistra, si è discostata o si discosterà da tale parere. Va precisato che le competenze, "i pareri-decisioni", sono amplissimi e ben oltre "la consultazione" prevista dall'art. 16 della legge 38/2001 essendo relativi non solo agli atti regolamentari anche "duplicando" funzioni di altri organismi consultivi (art. 5, comma 5), ma anche alle proposte di riparto delle risorse, adempimento che attiene alla responsabilità della funzione di governo (art. 7 comma 2 lett b), art. 19 comma 4, art. 20 comma 1, art. 21 comma 3, art. 22 comma 2). E' evidente che la attività della Commissione va ricondotta

nell'alveo della funzione consultiva e che la stessa per la sua composizione va integrata per evitare il monopolio della rappresentanza in capo alle associazioni.

c) Azioni ed utilizzo delle risorse – sostenere attività e non la rappresentanza

Il disegno di legge n.205 della Giunta regionale, per i suoi contenuti, intende perseguire in termini generali l'azione di tutela della minoranza linguistica slovena con una singolare modalità: da una parte novella le previsioni normative già disciplinate della legge 38/2001 per la individuazione degli interventi, mentre dall'altra definisce, in termini dettagliati, l'impiego delle risorse disponibili quasi a preconstituire i beneficiari delle stesse. Tali modalità evidenziano la volontà di sostenere "un sistema" e di attuare un principio fuorviante "tutela = risorse aggiuntive", che snatura le finalità della legge stessa di tutela, promuovere azioni e sostenere attività, e non il sostegno della rappresentanza di una realtà a fini meramente politici.

A tale prospettiva sono funzionali le previsioni di certezza di finanziamento annuale per le organizzazioni di riferimento (art. 6 commi 8 e 9) nella misura massima del 5 per cento della disponibilità del fondo, le sovvenzioni annue agli enti ed organizzazioni di rilevanza primaria (art. 19, commi 2 e 4) e i nuovi interventi da sostenere con il fondo regionale per la minoranza linguistica slovena (art. 22, commi 2 e 3).

Da sottolineare che la totalità degli interventi previsti non assicurano il rispetto dell'unica priorità individuata dalla legislazione statale (art. 16, comma 1, legge 38/2001), il funzionamento della stampa in lingua slovena. A tale norma è riconducibile, invece, la previsione (art. 11, comma 4) che obbliga Il Consiglio regionale e l'Amministrazione

regionale a pubblicare le informazioni istituzionali e promozionali da essi diffuse nel territorio regionale anche sulla stampa periodica in lingua slovena.

In aggiunta alle principali censure di cui sopra, vanno evidenziati ulteriori contenuti contraddittori o addirittura inutili. Tra questi è palese il contrasto con i contenuti della legge regionale 17/2007 della disposizione in materia elettorale (art. 10, comma 1) e l'inutilità della norma programmatica relativa a Comuni e Province (art. 10, comma 2). Vanno altresì riconsiderati alla luce di quanto si intende prevedere per la lingua friulana e per un pari trattamento con la stessa, la disciplina relativa ai rapporti tra Amministrazione regionale e cittadini appartenenti alla minoranza slovena (art. 11) e la modifica alla composizione del Co.Re.Com (art. 18) non giustificabile con l'introduzione di un rappresentante di una sola delle minoranze linguistiche presenti nel territorio regionale.

Da riconsiderare, infine, alla luce della recente nuova normativa regionale in materia di programmazione finanziaria, e al fine di evitare un contrasto con la stessa, quelle norme che prevedono l'individuazione di beneficiari di contribuzione regionale tramite la legge finanziaria regionale (art. 6 comma 9, art. 19 comma 4).

Per le motivazioni sopra espresse, si auspica che il progetto di legge venga coerentemente modificato durante l'esame da parte dell'Aula.

MOLINARO